



REGOLAMENTO TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 108 del 12/07/2011

Modificato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 161 del 08/11/2011,
n. 188 del 20/12/2011 e n. 40 del 20/03/2012

- Indice generale:

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 4
Art. 2 - Istituzione e determinazione della tariffa	pag. 4
Art. 3 - Attivazione del servizio	pag. 5
Art. 4 - Presupposto della tariffa	pag. 6
Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del pagamento della tariffa	pag. 7
Art. 6 - Costo di gestione del servizio	pag. 8
Art. 7 - Determinazione della Tariffa	pag. 8
Art. 8 - Articolazione della Tariffa	pag. 9
Art. 9 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	pag. 10
Art. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	pag. 11
Art. 11 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche	pag. 12
Art. 12 - Agevolazioni per la raccolta differenziata e compostaggio domestico	pag. 14
Art. 12.a - Pratica del compostaggio come forma di auto smaltimento dei rifiuti organici	pag. 15
Art. 12.b - Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tariffa rifiuti per il compostaggio domestico	pag. 16
Art. 12.c - Condizioni generali di accesso alla riduzione sulla tariffa rifiuti per la produzione in proprio di compost per le utenze non domestiche	pag. 17
Art. 12.d - Utilizzo del compost proveniente da sistemi di auto trattamento della frazione organica	pag. 18
Art. 12.e - Rifiuti da compostare – “frazione umida”	pag. 19
Art. 12.f - Uso improprio delle compostiere	pag. 22
Art. 12.g - Modalità di richiesta della riduzione e altre facilitazioni previste, comunicazione di rinuncia	pag. 23
Art. 13 – Esclusioni	pag. 24
Art. 14 – Esenzioni	pag. 26
Art. 15 - Altre riduzioni	pag. 26

Art. 16 - Interventi a favore di soggetti in ,condizioni di disagio socio-economico	pag. 28
Art. 17 - Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa	pag. 29
Art. 18 - Inizio e cessazione dell'occupazione o conduzione	pag. 29
Art. 19 -Deliberazione di tariffa	pag. 30
Art. 20 - Riscossione della tariffa	pag. 30
Art. 21 – Denunce	pag. 31
Art. 22 - Mezzi di controllo	pag. 32
Art. 23 - Tariffa giornaliera di smaltimento	pag. 32
Art. 24 - Manifestazioni e attività temporanee	pag. 33
Art. 25 - Accertamenti e recupero della tariffa - Riscossione coattiva (introdotto comma 5 con Deliberazione di C.C. n. 188/2011)	pag. 34
Art.26 - Modalità applicative in materia di rateizzazione delle somme riferite all'applicazione della TARSU/Tariffa di Igiene Ambientale per annualità pregresse (sostituito integralmente con Delibera di C.C. n. 40/2012)	pag. 35
Art. 27 - Rimborsi e conguagli	pag. 36
Art. 27 Bis - Importi minimi	pag. 37
Art. 28 - Definizione agevolata tariffa anni pregressi (annullato con Delibera di C.C. n. 161/2011)	pag. 37
Art. 28 bis – Relazione Annuale	pag. 38
Art. 29 - Disposizioni transitorie e finali	pag. 38

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 in conformità al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 recante <Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani>, nonché dell'art. 238 del D.LGS 152/2006 che ha istituito la Tariffa Integrata ambientale, previa soppressione della tariffa di Igiene ambientale di cui all'articolo 49 del D.lgs. 22/1997 in conformità al D.Lgs. 152/2006.
2. La disciplina concerne, in particolare le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. Ai fini del presente Regolamento restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del "Regolamento per la determinazione della Tariffa d'Ambito Provvisoria per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati", approvato con deliberazione del C.C. n. 60 del 13/05/2005.

Art. 2

Istituzione e determinazione della tariffa

1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (*spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento*) è istituita la tariffa, la quale sostituisce, a far tempo dalla data della sua applicazione, la tassa sui rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
2. Tale tariffa, che deve coprire tutti i costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. Essa è determinata con deliberazione dell'organo comunale competente anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio ai sensi

dell'art.8 del D.P.R. 158/99 ed è applicabile dall'1.1.2005, data di decorrenza del “Regolamento per la determinazione della Tariffa d’Ambito Provvisoria per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, approvato con deliberazione del C.C. n. 60 del 13/05/2005.

4. Sono compresi nella tariffa le seguenti tipologie di rifiuti:

- *i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;*
- *i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche espressamente assimilati agli urbani secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché da apposite deliberazioni comunali adottate ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs 22/97 in conformità al D.Lgs. 152/2006;*
- *i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico;*
- *gli altri rifiuti compresi nell’articolo 7, comma 2, del D.Lgs 22/97 in conformità al D.Lgs. 152/2006.*

Art. 3

Attivazione del servizio

1. Il Servizio di Nettezza urbana è disciplinato dall'apposito contratto del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati al quale si fa espresso rinvio per gli aspetti inerenti l'applicazione della tariffa: zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.
2. Qualora nel corso dell’anno il servizio abbia a subire una interruzione temporanea per cause non dipendenti dall’utenza sia per cause organizzative ovvero di forza maggiore che per cause di sciopero o di agitazione e l’interruzione viene riconosciuta dal Sindaco nella veste di Autorità Sanitaria locale, all’utente spetta una riduzione pari a 1/365 sulla parte variabile della tariffa per ogni giorno di mancato servizio che verrà direttamente applicata nella bollettazione emessa per l’anno di riferimento. Tale riduzione verrà raddoppiata nel caso in cui i giorni di mancato servizio vengono a coincidere con le principali festività (Natale, Capodanno, Epifania, Settimana del Mandorlo in Fiore, Pasqua, Pasquetta, San Calogero).

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle

persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme relative, spetta all'utente una riduzione pari a 1/365 sulla tariffa per ogni giorno raddoppiata nei giorni indicati nel comma precedente .

3. Premesso che il Comune di Agrigento intende pervenire in tempi rapidi all'organizzazione ed all'attivazione dei sistemi di raccolta differenziata, riuso e riciclo, in conseguenza le società d'ambito devono attivarsi per la piena attivazione del decreto "Ronchi", attuando modalità operative più opportune.

Art. 4 **Presupposto della tariffa**

1. La tariffa è applicata nei confronti degli utenti del servizio pubblico.
2. E' definito utente del servizio pubblico chiunque occupa, detiene ovvero conduce locali od aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza di locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
3. La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato al D.P.R. n. 158/99. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Gestore del servizio. La tariffa relativa ai servizi aggiuntivi non previsti dal piano finanziario è a carico del bilancio comunale per la parte non compresa nel capitolato di appalto, purché il Comune ne abbia espressamente autorizzato l'esecuzione da parte del gestore.
4. La tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile; la parte fissa è determinata in relazione ai costi che garantiscono la sussistenza del servizio, la parte variabile è relativa alla produzione presuntiva di rifiuti di ciascuna singola utenza.
5. In relazione a ciò la parte fissa della tariffa viene determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti, ed ad ogni altro costo riconducibile alle componenti essenziali del costo del servizio. La parte variabile è costituita dalle componenti inerenti alle quantità e alla qualità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi digestione.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

7. L'Ente Locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire con la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando altresì le agevolazioni alle utenze domestiche di cui all'articolo 49, comma 10, del D. Lgs 22/97 in conformità al D.Lgs. 152/2006 con le modalità previste dal presente Regolamento.

8. Le aree scoperte soggette a tariffa sono:

- *quelle operative delle utenze non domestiche;*
- *il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati, per periodi superiori ai 183 giorni, sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente. Periodicamente sarà curata la ricognizione dei luoghi funzionali alle attività commerciali e verrà individuata l'estensione utilizzata di fatto da ciascun esercizio, sulla quale si effettuerà il calcolo delle tariffe relative a tali aree, indipendentemente dalla formale concessione.*

Art. 5

Soggetti passivi e soggetti responsabili del pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono i locali o le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte d'uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori. Questi ultimi restano obbligati alla denuncia di variazione riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. L'Ufficio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del codice civile e dal soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3 la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
5. Per gli alloggi locati in modo saltuario od occasionale e comunque per periodi inferiori all'anno, la tariffa è dovuta dal proprietario o, in caso di sub-locazione, dal primo locatario.

Art. 6
Costo di gestione del servizio

1. L'Ente Gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e a quelli dichiarati assimilati nel rispetto delle norme del Regolamento Comunale e per la disciplina del servizio medesimo e della relativa convenzione.
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno e comunque entro i termini utili per la predisposizione del bilancio, l'Ente Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il Piano Finanziario per gli interventi per l'esercizio successivo.
3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggetti ad uso pubblico.
4. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano Finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 7
Determinazione della Tariffa

1. La tariffa è determinata annualmente dal Comune sulla base del Piano Finanziario redatto dall'Ente Gestore.
2. Il competente organo dell'amministrazione comunale e successivamente dell'ATO, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile.
3. I parametri di riferimento sono indicati nel metodo normalizzato.
4. In caso di mancata adozione delle tariffe di cui al precedente comma s'intendono prorogate quelle in vigore.
5. La tariffa è commisurata ad anno solare ed ogni annualità costituisce un'autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato; essa è applicata e

riscossa dall'Ente Gestore nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

6. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'Ente Gestore non previsti dal Piano Finanziario; tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica. I suddetti servizi dovranno essere svolti su richiesta dell'Ente locale e comunque con il proprio assenso.
7. Ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis del D. Lgs 446/97 la tariffa può essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi al servizio di igiene urbana anche se derivanti da richieste da parte del Comune di variazioni dell'entità e qualità del servizio reso; l'incremento della tariffa decorre dalla data della relativa deliberazione e non ha effetto retroattivo.
8. Qualora alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dall'Ente Gestore si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza potrà avvenire mediante idoneo adeguamento tariffario in un massimo di due annualità.
9. Tenuto conto della necessità di dare concreta prospettiva alla lotta all'evasione, la bollettazione di ciascun esercizio dovrà essere effettuata per un massimo dell'80% in acconto del costo previsto del servizio. Qualora il recupero dell'evasione, a fine esercizio, non compensasse la differenza del 20%, il recupero potrà avvenire con le modalità del comma 8.

Art. 8

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale caratterizzate da una omogenea produzione sia qualitativa che quantitativa dei rifiuti urbani.
2. Il Comune ripartisce, in particolare, tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali ex art 4 del D.P.R.27.04.1999 n.158.

Art. 9
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa da attribuire alla singola utenza si determina prendendo a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza corretta per un coefficiente proporzionale di produttività secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. n.158/99, il quale sarà aggiornato su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Nella definizione dei coefficienti relativi alla parte variabile, l'Amministrazione terrà comunque conto dei metodi e delle risultanze dei monitoraggi utilizzati precedentemente dal Comune e presi a base per la definizione delle previgenti tariffe.
3. L'Amministrazione comunale, per il calcolo annuale della tariffa, fa riferimento alle risultanze anagrafiche più recenti in suo possesso. Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il Servizio Anagrafe comunica direttamente all'Ente Gestore entro il 10 di ogni mese i dati relativi alle nascite, ai matrimoni, ai decessi e ai cambi di residenza avvenuti nel corso del mese precedente. Parimenti l'ufficio Urbanistica, l'ufficio Patrimonio e l'ufficio Attività Produttive, con cadenza trimestrale, sono tenuti a comunicare all'Ente Gestore del Servizio i dati inerenti ad eventuali titoli abilitativi rilasciati o comunicati, eventuali concessioni di suolo pubblico rilasciate, nonché di autorizzazioni rilasciate per l'esercizio di attività produttive o di inizio attività. Gli utenti non residenti hanno l'obbligo di denunciare le complete generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito all'art. 20 del presente regolamento. In assenza di tale adempimento, il numero dei componenti il nucleo familiare cui, in via presuntiva, si farà riferimento per la determinazione della tariffa sarà di tre. L'Amministrazione comunale potrà collaborare con gli uffici dell'ATO rifiuti per accertare, tramite ricerche catastali o altri strumenti, l'esistenza di immobili non censiti nella banca dati dell'ATO.
4. Resta, comunque, inteso che l'obbligo di presentazione della denuncia di variazione in relazione al numero degli occupanti non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa.

5. Per le utenze intestate a soggetti non residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dall'apposita denuncia presentata dall'utente, fermo restando le riduzioni di cui all'art. 15.
6. Per quanto riguarda la superficie dei garage o cantine o rimesse e di ogni altra superficie di cui al codice catastale C6 e C2 di pertinenza dell'immobile principale, si applica la tariffa dell'utenza domestica composta da una parte variabile di valore nullo e da una parte fissa, che prende in considerazione nel calcolo il numero dei componenti il nucleo familiare come da stato di famiglia.
7. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute ovvero siano detenuti presso Istituti Penitenziari o Caserme per motivi di lavoro o per servizio militare. I componenti di un nucleo familiare domiciliati temporaneamente in altri Comuni per motivi di lavoro o di studio, verranno esclusi dal computo dei componenti del nucleo familiare ai fini del calcolo della TIA. Tale condizione dovrà essere documentata.

Art. 10

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal competente organo comunale nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa la società d'ambito organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi si applica un criterio presuntivo, prendendo a riferimento per ogni singola tipologia di attività la produzione annua per metro quadrato ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99. Nella definizione dei coefficienti relativi alla parte variabile, l'Amministrazione terrà comunque conto dei metodi e delle risultanze dei monitoraggi utilizzati precedentemente dal Comune e presi a base per la definizione delle previgenti tariffe.

Art. 11

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione all'attività principale in essi svolta, come segue:

1. musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. cinematografi e teatri
3. autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. campeggi, impianti sportivi, distributori carburanti
5. stabilimenti balneari
6. esposizioni, autosaloni
7. alberghi con ristoranti
8. alberghi senza ristoranti
9. case di cura e riposo, caserme
10. ospedali
11. uffici, agenzie, studi professionali
12. banche e istituti di credito
13. negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. banchi di mercato beni durevoli
17. attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. carrozzeria, autofficina, elettrauto

20. attività industriali con capannoni di produzione
21. attività artigianali di produzione beni specifici
22. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. mense, birrerie, hamburgerie
24. bar, caffè, pasticceria
25. supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. plurilicenze alimentari e/o miste
27. ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. ipermercati di generi misti
29. banchi di mercato genere alimentari
30. discoteche, night club

2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia. Inoltre, in sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, l'organo competente può individuare, all'interno delle categorie sopra elencate, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività dei rifiuti.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 12

Agevolazioni per la raccolta differenziata e compostaggio domestico

1. Il Gestore del servizio concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/97 in conformità al D.Lgs. 152/2006, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze domestiche in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. L'agevolazione matura solo a consuntivo dell'anno e, solo per l'anno 2009, i conferimenti presso i Centri Zonali di Raccolta (C.Z.R.) ed i Centri Comunali di Raccolta (C.C.R.) saranno calcolati nella T.I.A. 2010.
3. Il Soggetto Gestore concederà un contributo, fino alla concorrenza della parte variabile della TIA di riferimento, per ogni kg. di rifiuto conferito presso i C.Z.R. secondo la tabella riportata qui di seguito:

PER OGNI KG. DI RIFIUTO CONFERITO PRESO I CENTRI AMBIENTE VERRANNO ASSEGNATI I SEGUENTI INCENTIVI

	Materiale	CER	Valore/Euro/kg
a	Carta e Cartone	20 01 01 e 15 01 01	0,100
b	Plastica	15 01 02	0,200
c	Vetro	20 01 02	0,070
d	Lattine e Barattoli	15 01 04	0,200

Oltre ai CCR (Centro Comunale di Raccolta) ai CZR (Centro Zonale di Raccolta) e ai CAM (Centro Ambiente Mobile) esistono sul territorio contenitori dove è possibile conferire in maniera differenziata i vari materiali ridotti di volume e privi di rifiuto.

L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà:

- a) compilare in ogni sua parte l'apposito modello messo a disposizione dalla società d'ambito;
- b) impegnarsi alla corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto è prescritto per la raccolta differenziata;
- c) impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti ed i rifiuti vegetali prodotti,
- d) autorizzare la società d'ambito ad effettuare sopralluoghi di verifica.

La riduzione è rinnovabile ogni 2 anni, previo accertamento dei requisiti richiesti, sentito il parere dell'ufficio ecologia.

4. Una riduzione tariffaria è concessa al produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi della normativa in vigore e del regolamento comunale per la gestione dei servizi di raccolta integrata dei R.U. che dimostri di averli avviati a recupero. La riduzione sarà applicata sulla parte variabile della tariffa in proporzione a quanto il produttore dimostri di aver effettivamente avviato a recupero mediante attestazione del soggetto che ha effettuato l'attività di recupero. I requisiti di cui al punto precedente sono valutati annualmente sentito il parere tecnico dell'ufficio tecnico della società d'ambito.
5. Una riduzione tariffaria è concessa ai produttori di rifiuti urbani e/o assimilati che dimostrano di avere effettuato la raccolta differenziata ed avere avviato a recupero i materiali presso le strutture indicate dalla società d'ambito. La riduzione sarà applicata sulla parte variabile della tariffa in proporzione a quanto il produttore dimostri di aver effettivamente avviato a recupero mediante attestazione del soggetto che ha effettuato l'attività di recupero. I requisiti di cui al presente punto sono valutati annualmente sentito il parere tecnico della società d'ambito.

12.a

Pratica del compostaggio come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggi. Il Comune, di concerto con la società dell'ATO RIFIUTI incentiva la pratica del compostaggio come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici praticato con i seguenti sistemi:
 - a. *Compostiera "prefabbricata": contenitore areato, normalmente in commercio, in materiale plastico, dotato di un coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo;*
 - b. *Compostiera artigianale autocostruita (fai da te): contenitore costruito in maniera autonoma in rete o in legno, di forma cilindrica o a parallelepipedo, dotato di coperchio e realizzato in modo da permettere una buona areazione ed un facile rivoltamento. Se la compostiera è collocata in centri urbani, per ragioni estetiche e di decoro, dovrà essere realizzata secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico al quale il cittadino avrà cura di rivolgersi;*

- c. Compostaggio in cumulo all'aperto: ricorda la "letamaia" fatta dagli agricoltori e consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di 1 – 1,50 m. come base ed un'altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,50;*
 - d. Compostaggio in buche: si tratta di scavare una fossa ove porre il rifiuto organico, foderando le pareti ad esempio con del legno e prevedendo fori di drenaggio sul fondo.*
2. Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico in conformità alle norme del presente Regolamento si applica, a richiesta degli stessi, una riduzione del 70% sulla parte variabile della tariffa prevista per le abitazioni private.
 3. Alle utenze non domestiche, che ai sensi del presente regolamento provvedono ad installare nelle aree di pertinenza dell'azienda idonea attrezzatura e/o appositi impianti per la produzione e il riutilizzo in proprio di compost dei rifiuti organici prodotti, si applica, a richiesta del legale rappresentante, una riduzione fino ad un massimo del 70% della parte variabile della tariffa prevista.

12.b

Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tariffa rifiuti per il compostaggio domestico

1. Al fine di incentivare l'uso del compostaggio domestico l'Amministrazione comunale, di intesa con l'ATO Rifiuti, fornisce in comodato gratuito e nei limiti delle disponibilità, apposite compostiere ai cittadini che dispongano di un giardino o terreno ad uso esclusivo (un'area idonea di almeno 25 mq di scoperto di proprietà privata non pavimentata per componente del nucleo familiare) e che provvedano al compostaggio dei residui derivanti da potature, unitamente alla frazione umida dei rifiuti urbani in compostiere come specificate all'art.1/a comma 1 lettera a .
2. Fatto salvo il rispetto dei Regolamenti condominiali, possono altresì accedere all'iniziativa i condomini che possiedano un giardino o orto; per i condomini è ammesso l'utilizzo di un'unica compostiera per un numero massimo di quattro nuclei familiari a condizione che sia certificata dall'ATO Rifiuti e riconosciuta dall'Ufficio Tecnico Comunale l'idonea capacità e venga posizionata nella pertinenza alla quale hanno accesso diretto tutti gli utilizzatori.

3. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio;
4. Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa di cui all'art1/a comma 1 lettere a) o b) e devono distare almeno mt. 2,00 dal confine ed almeno mt 10,00 dalle abitazioni circostanti.
5. I sistemi di compostaggio di cui all'art1/a comma 1 lettere c) e d) sono consentiti limitatamente alle case isolate e devono distare almeno 30 mt dalle abitazioni circostanti.
6. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato e devono essere obbligatoriamente collocati nell'area di pertinenza dell'abitazione preferibilmente in un luogo a parziale ombreggiamento in estate e soleggiato d'inverno.
7. L'utente si impegna ad evitare disagi ai vicini e ad informare ed a spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.
8. Per le utenze domestiche la riduzione della tariffa rifiuti è applicata con riferimento alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente e/o della seconda casa utilizzata come residenza estiva che il richiedente dichiara, con atto notorio, di utilizzare almeno per un periodo di mesi 5/anno.

12.c

Condizioni generali di accesso alla riduzione sulla tariffa rifiuti per la produzione in proprio di compost per le utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche che aderiscono a progetti specifici di raccolta differenziata dei rifiuti organici finalizzati alla produzione di compost, sarà riconosciuta la riduzione come prevista dall'art.1/a comma 3.
2. Le utenze non domestiche che vogliono usufruire della riduzione dovranno dimostrare, alla Società dell'ATO RIFIUTI, di aver messo in atto idonea attrezzatura per la produzione e il riutilizzo in proprio di compost dei rifiuti organici prodotti.

3. Per le utenze non domestiche la riduzione della tariffa ai sensi del presente articolo è applicata con riferimento alla superficie oggetto di Tassa secondo il regolamento comunale.
4. Tale riduzione sarà accordata per un periodo di tre anni e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di adesione al programma di compostaggio.
5. La società dell'ATO RIFIUTI ha la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettiva produzione e/o utilizzo di compost.
6. Le utenze non domestiche presenti nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG non possono installare alcuna attrezzatura per la produzione in proprio di compost dei rifiuti organici.
7. L'installazione di idonea attrezzatura per la produzione in proprio di compost da parte delle utenze non domestiche dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali della azienda per cui si richiede lo sgravio.
8. Le utenze non domestiche potranno utilizzare uno dei sistemi di compostaggio indicati all'art. 1/a del presente regolamento posizionando l'attrezzatura per la produzione in proprio di compost all'aperto, a una distanza di almeno mt. 10,00 dal confine ed almeno mt 30,00 dalle abitazioni circostanti.

12.d

Utilizzo del compost proveniente da sistemi di autotrattamento della frazione organica

1. Presupposto della riduzione sulla tariffa rifiuti sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.
2. Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di sgravio la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura.
3. Le utenze non domestiche dovranno dimostrare di utilizzare il compost prodotto in attività di giardinaggio e manutenzione del verde presso aree di propria pertinenza.

4. La destinazione del compost prodotto deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale.
5. Con l'istanza di riduzione della tariffa rifiuti il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui al successivo articolo tramite autocompostaggio, con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura.
6. La presentazione dell'istanza di riduzione agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura del compostaggio della frazione umida dei rifiuti in proprio entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha presentato l'istanza.
7. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale o di personale dell'ATO RIFIUTI od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio della frazione umida.
8. Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento la riduzione sarà revocata. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo.

12.e

Rifiuti da compostare – “frazione umida”

1. L'utente dovrà sottoporre a processo di degradazione nelle compostiere i rifiuti come sottospecificati per favorire il **rapporto ottimale Carbonio/Azoto che deve essere** di 25-30 a 1:
 - a) sono **residui ricchi di Carbonio** (marroni): fogliame carta, cortecce, gusci;
 - b) sono **residui ricchi di Azoto**: resti di frutta e verdura, sfalci d'erba; questi elementi uniti alle restanti componenti del terreno (acqua, rocce, sali minerali) rigenerano il substrato fertile.

2. L'utente si impegna a seguire la corretta pratica del compostaggio come di seguito specificato; dovrà, pertanto, seguire le regole per la produzione del compost quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli da giardino), un'adeguata areazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori.
3. Costituiscono rifiuti ottimali per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella tabella A che vanno depositati nella compostiera con le modalità sotto specificate:

TAB. A - RIFIUTI OTTIMALI PER IL COMPOSTAGGIO		
MATERIALI	COME	
1. a) scarti di frutta e verdura b) scarti vegetali di cucina c) gusci di uova d) ossa di animali e) gusci di molluschi vari f) fiori e foglie secche (non malate)	ridotti a pezzi	
2. a) pane rafferma ed ammuffito b) pasta c) dolcime	tal quale	
3. a) rametti b) trucioli c) cortecce d) patate	triturati	
4. a) fondi di caffè b) filtri di tè c) foglie varie d) segatura e) paglia f) sfalci d'erba appassite g) carta comune, cartone h) fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette non colorate	tal quale	

4. Costituiscono rifiuti discreti per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella tabella B che vanno depositati nella compostiera in quantità ridotte, con le modalità sotto specificate:

TAB. B – RIFIUTI DA UTILIZZARE CON CAUTELA		
	MATERIALI	COME
1	a) bucce di agrumi non trattati b) avanzi di carne, pesce	ridotti a pezzi
2	a) salumi e formaggi b) piccole quantità di cenere c) lettiera di cani e gatti	ridotti a pezzi
3	a) foglie di piante resistenti alla degradazione	tal quale

5. Costituiscono elementi dannosi per il compostaggio i seguenti materiali elencati nella seguente Tabella C che non dovranno essere depositati nella compostiera:

TAB. C – RIFIUTI DA NON UTILIZZARE PER IL COMPOSTAGGIO	
	a) Cartone plastificato b) vetri c) metalli d) batterie e) oli esausti f) riviste, stampe a colori, carta patinata in genere g) filtri di aspirapolvere h) tessuti i) piante infestanti o malate j) scarti di legname trattato con prodotti chimici (solventi, vernici ecc.)

6. L'utilizzo dei rifiuti nelle compostiere così come specificate nei precedenti commi 3 e 4 sono consentiti esclusivamente nelle compostiere a servizio delle case isolate e per le compostiere che distano almeno 5.00 mt. dalle abitazioni. Nelle le compostiere che distano meno di 5.00 mt dalle abitazioni non è consentito sottoporre al compostaggio i seguenti materiali:

- a) i materiali di cui al comma 3 Tabella A punto 2
a) pane raffermo ed ammuffito,

- b) pasta,
- c) dolciumi;
- b) i materiali di cui al comma 4 Tabella B punto 1
 - a) bucce di agrumi e
 - b) avanzi di carne, pesce;
- c) i materiali di cui al comma 4 Tabella B punto 3
 - a) foglie di piante resistenti alla degradazione

12.f

Uso improprio delle compostiere

1. Il mancato utilizzo, l'uso improprio o, comunque, difforme delle modalità e/o condizioni previste nel presente regolamento o anche successivamente impartite dal Comune, comporta la perdita della riduzione prevista dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fermi restando eventuali interessi e sanzioni previsti per altre violazioni al Regolamento stesso.
2. L'impianto di compostaggio deve essere attivato entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della richiesta di riduzione della tariffa annuale relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La mancata attivazione nel termine indicato, verificata con apposito atto di accertamento, comporta il diritto del gestore del servizio alla piena applicazione della tariffa annuale relativa al servizio per l'anno in corso.
3. Analoga procedura verrà attuata nel caso sia accertato l'uso improprio o difforme dalle presenti direttive
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.
5. Ove non espressamente previsto dalla vigente normativa o dal Regolamento per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, si applicano le seguenti sanzioni:
 - Per violazione delle distanze dai confini o dalle abitazioni è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €60,00 a €360,00;
 - Per violazioni relative alle dimensioni del compost in buca è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di €60,00 al €360,00;
 - Per violazioni concernenti l'uso improprio o difforme delle modalità stabilite è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €60,00 a €360,00;
6. Si applicano comunque le disposizioni di cui alla L. 689/81 e ss.mm.ii.

7. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 22/97 in conformità al D.Lgs. 152/2006 ed ogni altra normativa vigente in materia, l'inosservanza delle presenti direttive tecniche comporta la sanzione amministrativa di cui sopra e l'obbligo del ripristino dei luoghi da effettuarsi ad opera del trasgressore entro congruo termine, stabilito dagli accertatori in relazione all'inconveniente causato; verranno altresì addebitate le eventuali spese che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per il ripristino dei luoghi ed eventuali danni a terzi, fatto salvo e impregiudicato ogni altro provvedimento di Legge.

12.g

Modalità di richiesta della riduzione e altre facilitazioni previste, comunicazione di rinuncia

1. L'istanza di riduzione va presentata all'ATO Rifiuti mediante apposito modello che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TIA/TARSU. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza deve essere presentata entro il 20 dicembre ed il beneficio decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adesione al programma di compostaggio. Per le annualità successive alla prima, essa si considera valida sino a contraria comunicazione di rinuncia (vedi il seguente comma 3).
2. Per il primo anno di attuazione del presente regolamento è possibile presentare la richiesta entro il 30 giugno per usufruire già nell'anno stesso del 50% della riduzione prevista.
3. Il richiedente che intende cessare la pratica in proprio del compostaggio della frazione umida è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione a ruolo.

Art. 13

Esclusioni

- 1.** Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

- 2.** Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;*

 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 2,00 nel quale non sia possibile la permanenza;*

 - c) le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del c.c.;*

 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai solo praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, limitatamente ai locali o aree ove si svolge attività agonistica o di preparazione dell'attività stessa;*

 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);*

 - f) unità immobiliari danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;*

 - g) aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni;*

 - h) aree scoperte adibite a verde; la richiesta e successiva installazione di una compostiera non potrà comportare in nessun caso tassazione delle aree destinate a verde o giardini ove insiste la compostiera stessa;*

 - i) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;*

l) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;

m) balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, ad eccezione delle superfici operative delle utenze non domestiche.

3. Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali e/o pericolosi non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti pericolosi, non assimilati agli urbani in quanto le operazioni non sono esattamente localizzate, la superficie assoggettata a tariffa relativa ai locali ed alle aree adibite ad uso promiscuo è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali sotto indicate:
 - Falegnamerie 30%
 - Autocarrozzerie 50%
 - Autofficine per riparazioni veicoli 50%
 - Gommisti 40%
 - Autofficine per elettrauto 50%
 - Officine meccaniche 50%
 - Studi medici, specialistici (dentisti, odontotecnici, etc.) 35%. Le stanze di albergo vengono assimilate alle utenze domestiche, fermo restando la tassazione delle superfici adibite ad altre attività espletate nell'albergo.
5. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla parte variabile della tariffa di cui al comma 3 nonché della detassazione per le attività di cui al comma 4, devono dimostrare all'Amministrazione Comunale che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali e comunque non assimilati a quelli urbani,

presentando entro il 30 Settembre di ogni anno documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

Art. 14 Esenzioni

Sono esenti dalla tariffa, oltre le aree ed i locali per i quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti:

- a) i locali e le aree comunque utilizzate dal Comune per uffici e servizi;*
- b) i locali e le aree adibite al culto;*
- c) i locali destinati alle Sedi storiche o ad esposizione museale.*
- d) i locali occupati dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.04.12.1997 n.460, adibiti allo svolgimento delle attività istituzionali, previa apposita richiesta scritta, corredata dalla necessaria documentazione giustificativa.*

Art.15 Altre riduzioni

- 1.** La parte variabile della tariffa è ridotta al 50% e la parte fissa è ridotta del 50% nei seguenti casi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte della società d'ambito;*
 - b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti che risiedono o hanno dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale;*
 - c) locali, diversi dall'abitazione, adibiti al uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno o a tre giorni settimanali risultanti dalla*

licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

d) per le abitazioni occupate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge anch'esso superiore a 65 anni, con redditi singolarmente non superiori all'ammontare dell'assegno sociale anche se proprietari di altre unità immobiliari purché non modificano l'ammontare del requisito reddituale.

e) per le abitazioni occupate da persone non autosufficienti che hanno diritto all'accompagnamento e che fruiscono dei benefici di cui alla legge 104 c.3 art.1 e che risultano nucleo monoparentale. La residenza e l'handicap devono essere debitamente documentati

f) Abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura, di ricovero o residenze per anziani e non utilizzate da altri soggetti e quindi disabitate

2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma sono concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Le variazioni tariffarie, che si rendono applicabili a seguito di mutate condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui gli utenti hanno presentato la denuncia di variazione.
Le riduzioni tariffarie di cui alle lettere d) ed e) del comma precedente possono essere concesse nei limiti di un apposito stanziamento di spesa del bilancio comunale, con le medesime modalità previste dai comma 3,4 e 5 del successivo articolo 16.
3. L'utente è obbligato a denunciare, entro 30 giorni, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
4. Qualora, inoltre, la distanza dal più vicino punto di raccolta ecceda i 500 metri, la parte fissa della tariffa è dovuta per intero mentre quella variabile è dovuta nella misura del 50%.

Art. 16

Interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio socio-economico.

1. Il Comune nell'ambito di interventi socio – assistenziali può accordare alle famiglie residenti che versino in condizioni di disagio sociale ed economico, un contributo per il pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere, nei limiti di un apposito fondo stanziato nel bilancio comunale. In tal caso la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale e le somme saranno corrisposte dal gestore del servizio alle scadenze usuali.
2. Il contributo assegnato con riferimento all'indicatore ISEE nei seguenti limiti:
 - contributo pari al 30% della TIA per i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a euro 3.000,00;
 - contributo pari al 15% della TIA per i nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra i 3.001,00 euro, non superiore a 6.000,00 euro.
3. Per ottenere benefici previsti dai commi precedenti, i soggetti interessati devono presentare al Comune specifica e motivata domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno per il quale la tariffa è dovuta.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - attestazione ISEE;
 - dichiarazione sostitutiva unica;
 - ricevuta di avvenuto pagamento per l'anno precedente (per i soggetti non esentati)
4. Il soggetto interessato deve denunciare al Comune il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'intervento agevolativo; l'intervento decade con effetto della data definita nella comunicazione o da quella eventualmente accertata d'ufficio in caso di denuncia omessa o infedele.
5. Ove le richieste di contributo eccedono la disponibilità del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, l'ammontare del contributo, sarà ridotto proporzionalmente.

Art. 17

Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa

La superficie di riferimento viene così misurata:

- *per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;*
- *per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono;*
- *la superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente inferiore o superiore a 0,50 mq;*
- *la superficie coperta è computabile solo se l'altezza utile è superiore a cm. 150.*

Art. 18

Inizio e cessazione dell'occupazione o conduzione

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata alla società d'ambito, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. Le variazioni, nel corso dell'anno, riguardanti il cambio di destinazione d'uso nonché la superficie dell'immobile, determinano l'incremento o l'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui l'utente ha presentato la denuncia di variazione mentre quelle afferenti ai componenti il nucleo familiare vengono aggiornate d'ufficio annualmente dopo il 1 gennaio di ogni anno ed in tempo utile per l'emissione delle relative fatture.
6. Alle variazioni di assoggettabilità di cui sopra sono da comprendersi anche quelle conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa contemplate dal precedente art. 13.

Art. 19
Deliberazione di tariffa

1. Entro il termine annuo fissato dalle norme nazionali di riferimento, l'organo comunale competente delibera, per ogni tipologia di utenza, le tariffe da applicare per l'anno successivo.
2. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.
3. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

Art. 20
Riscossione della tariffa

1. La tariffa è applicata e riscossa tramite ruolo o liste di carico da approvarsi ogni anno sulla base dei dati aggiornati al 1° gennaio.
2. La riscossione è effettuata con un minimo di due ad un massimo di quattro rate fatto salvo quanto stabilito dalle successive determinazioni in merito alla rateizzazione del credito tributario ed extratributario.
3. Il Comune, nell'ambito delle disposizioni normative, potrà individuare diverse modalità di riscossione della tariffa.
4. Per accertati casi di indigenza o di temporanea incapacità di provvedere al pagamento delle rate notificate, su richiesta dell'utente e dietro presentazione di idonea documentazione, in accordo con gli uffici, la rateizzazione potrà essere estesa fino a un massimo di 8 rate.

Art. 21

Denunce

1. I soggetti passivi, così come sopra individuati, devono presentare al Gestore del Servizio, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dalla Società e dalla stessa messi gratuitamente a disposizione degli utenti.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, per le utenze domestiche, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o conducono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro eventuali rappresentanti legali e della relativa residenza mentre, per le utenze non domestiche, la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché l'attività svolta, la partita I.V.A., la sede principale, legale o effettiva, l'indicazione delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, il loro codice fiscale e residenza anagrafica. Per entrambi i tipi di utenza, l'indicazione dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione o conduzione, la provenienza, la data in cui viene presentata la denuncia nonché la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
4. La Società d'Ambito deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 22

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, la Società d'Ambito può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. La mancata risposta, nei termini indicati, alle precedenti richieste comporta l'applicazione di una penalità pari a Euro 50,00.
 2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.
 2. **bis.** Per le operazioni di cui al comma precedente, il soggetto gestore ha facoltà di avvalersi:
 - **degli accertatori** di cui ai commi 179 – 182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - **del proprio personale dipendente;**
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
3. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente, l'aggiornamento delle banche dati per il calcolo della tariffa può essere effettuato in base a presunzioni semplici in applicazioni degli articoli 2727 - 2729 del Codice Civile.
 4. È fatto obbligo agli uffici comunali di comunicare entro 60 giorni, ogni rilascio di licenza di attività commerciali e/o variazioni, all'Ente gestore.

Art. 23 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o conducono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggior analogia.
4. L'obbligo della denuncia d'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata unitamente agli interessi ed alle penali eventualmente dovuti.

Art. 24

Manifestazioni e attività temporanee

1. Chiunque occupi temporaneamente locali o aree pubbliche o private di uso pubblico (l'utente) è tenuto al pagamento della tariffa di igiene ambientale.
2. L'occupazione di cui al comma 1 può avvenire in occasione di:
 - **fiere e mercati;**
 - **sagre;**
 - **manifestazioni espositive gestite da privati;**
 - **pubblici spettacoli.**
3. Per quanto riguarda fiere e mercati, la tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione sulla base della tariffa giornaliera fissata, maggiorata del 20%. È facoltà dell'utente eventualmente richiedere il pagamento della tariffa annuale.
4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
5. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, ne trasmetterà comunicazioni al soggetto gestore del servizio ai fini dell'applicazione della tariffa.

6. In occasione di fiere e mercati comunali, per i quali gli uffici rilascino autorizzazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare, si applica la tariffa riferita alla categoria che prevede l'importo più elevato.
7. Coloro che occupano in via continuativa i posteggi dei mercati, in virtù di un provvedimento di autorizzazione superiore a 6 mesi, sono tenuti al pagamento della tariffa per l'intero anno.
8. Nel caso di Sagre, nonché di manifestazioni espositive gestite da privati, di pubblici spettacoli, l'importo della tariffa è determinato in maniera forfetaria giornaliera, in ragione dei servizi prestati dal gestore, ed è stabilito annualmente con le modalità di approvazione della tariffa di igiene ambientale.

Art. 25

Accertamenti e recupero della tariffa - Riscossione coattiva

1. La Società provvede a svolgere le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio provvede a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi stabiliti dalla legge, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
3. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti penalità sulla base della potestà sanzionatoria di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

FATTISPECIE	MINIMO	MASSIMO
Tardiva presentazione denuncia	€25,00	€150,00
Infedele dichiarazione	€50,00	€300,00
Omessa dichiarazione	€50,00	€300,00

In caso di parziale, ritardato o omesso versamento il Soggetto Gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad irrogare la sanzione pari al 30% dell'importo non versato ed applicare gli interessi moratori al saggio legale e le maggiori spese di gestione e di contenzioso preventivamente definite.

Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

In caso di pagamento della tariffa accertata e degli oneri accessori entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di contestazione, la penalità dovrà essere applicata per l'importo minimo.

E' fatta salva la possibilità del Soggetto Gestore, tramite proprio atto redatto nelle forme di Legge, di ottenere il rimborso diretto da parte dell'utente degli oneri sostenuti per la comminazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, nei limiti imposti dalla normativa vigente.

4. Trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso indicato al 2° comma che precede, l'ufficio procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di tariffa, delle sanzioni irrogate e degli interessi maturati e maturandi, secondo la procedura prevista dalla vigente normativa in materia.
5. **Il regime sanzionatorio descritto nei commi precedenti del presente articolo è applicabile alle annualità decorrenti dal 01 gennaio 2011, mentre per le annualità precedenti deve essere applicata la disciplina sanzionatoria previgente di cui al D. Lgs. 472/97 e n. 473/97.
(comma introdotto con delibera di C.C. n. 188 del 20/12/2011)**

Art. 26

Modalità applicative in materia di rateizzazione delle somme riferite all'applicazione della TARSU / Tariffa di Igiene Ambientale per annualità pregresse

(articolo sostituito integralmente con quello sottostante approvato con delibera di C.C. n. 40 del 20/03/2012)

1. **Il soggetto è tenuto al pagamento dell'intera somma indicata nell'atto di avviso di accertamento, messa in mora e/o ingiunzione, o ogni altro atto di riscossione coattiva, in unica soluzione entro la scadenza prevista dall'atto medesimo.
In deroga alla presente disposizione, per le annualità pregresse all'annualità corrente, il debitore può pagare la somma dovuta mediante una rateizzazione previa richiesta, che deve essere presentata al Soggetto Gestore, fermo restando che ogni eventuale maggiore onere derivante dalla dilazione concessa resterà interamente a carico del debitore.**
2. **Il Soggetto Gestore dovrà indicare un piano di rateizzazione osservando le seguenti modalità:**
 - a. **A cadenza mensile con rate di pari importo, e con pagamento della prima rata entro i termini di scadenza dell'atto;**

- b. L'importo del debito può essere rateizzato fino a un massimo di cinque rate per importi da euro 200,00 a 500,00 e fino ad un massimo di dodici rate per importi superiori ad euro 500,00;**
 - c. Agli importi rateizzati saranno applicati gli interessi legali nella misura prevista dalla legge.**
- 3. Nel caso di accoglimento del pagamento rateale, qualora il contribuente non provveda al pagamento di due rate consecutive della dilazione concessa, decadrà automaticamente dai benefici della rateizzazione e rientrerà automaticamente nel processo di riscossione coattiva per l'intero debito ancora insoluto e con l'applicazione delle sanzioni senza alcuna riduzione.**
- 4. Le richieste di dilazione presentate alla data di approvazione della presente norma regolamentare, potranno essere definite con pagamento entro il termine dei giorni venti dalla comunicazione della rateizzazione da parte del Soggetto Gestore .**

Art. 27

Rimborsi e compensazioni

- 1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, *entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento* ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.**
- 2. Il Comune /soggetto/gestore affidatario provvederà al rimborso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. Nel caso in cui il richiedente il rimborso abbia nei confronti del Comune o soggetto gestore debiti già iscritti nei ruoli, opererà l'istituto della compensazione ai sensi degli artt. 1241 e seguenti del C.C.**
- 3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la tariffa dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.**
- 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati in misura pari al tasso di interesse legale vigente annualmente che, attualmente, è del 2,5% secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art.1 della L.296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.**

Art. 27/Bis
Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della tariffa qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad €12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi, sanzioni e spese, è inferiore ad €12,00.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 28
Definizione agevolata tariffa anni pregressi
(articolo annullato con delibera di C.C. n. 161 del 08/11/2011)

1. Per la tariffa dovuta per le annualità pregresse all'anno 2011, è concessa ai contribuenti per le violazioni per le quali non siano stati ancora emessi atti di accertamento o, qualora emessi, gli stessi non siano divenuti definitivi la possibilità di avvalersi della definizione agevolata, tramite il versamento nella misura del 100% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta oltre agli interessi legali, con esclusione delle sanzioni.
2. I contribuenti che intendono aderire alla definizione agevolata dovranno presentare entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011 apposita istanza, indirizzata al Soggetto Gestore, alla quale dovrà essere allegata copia della ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto.
3. Per il pagamento delle somme oggetto della definizione agevolata sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente regolamento, fermo restando che il mancato rispetto dei termini della dilazione concessa, determinerà la decadenza dai benefici della definizione agevolata.

Art. 28 bis
Relazione Annuale

Al fine di garantire una maggiore trasparenza e di rendere noti gli esiti delle attività svolte e della gestione annuale con particolare riferimento ai risultati della lotta all'evasione, è previsto che una volta all'anno, entro il 31/03 dell'anno successivo la gestione, i rappresentanti dell'Ente Gestore relazionino al Consiglio Comunale circa l'attività svolta di cui sopra.

Art. 29
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, che sostituisce integralmente quello precedentemente adottato per la TIA con atto deliberativo nr. 60 del C.C. del 13/05/2005 e quello adottato con delibera di C.C. nr. 196 del 22/12/2009, entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2011.

2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.L. 05/02/1997 nr. 22 e nel D.P.R. 07/04/1999 158 e nel D.L. 03/04/2006 nr. 152, nonché alle altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia.